

CIRCOLARE n. **52/2009**  
Prot. n. 1031 MF/bf

Roma, 4 agosto 2009

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: **Legge comunitaria 2008. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi ed aree pubblici. Nota MISE del 30 luglio 2009.**

Si fa seguito alle precedenti circolari relative all'oggetto per informare le Associazioni in indirizzo che il Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte della ridda di interpretazioni apparse sulla stampa specializzata e non, nonché delle iniziative di amministrazioni locali ed altri soggetti coinvolti, ha, con la nota in allegato, fornito una propria interpretazione della controversa normativa indicata in oggetto.

Nel rimandare alla lettura della nota ministeriale per ogni utile approfondimento, si rileva come la stessa sia stata redatta partendo dal presupposto che la legge comunitaria, all'articolo 23 che ha introdotto l'articolo 14 bis della legge 125 del 2001, non abbia modificato la legislazione previgente, ma abbia voluto esclusivamente aggravare le sanzioni per le trasgressioni alle disposizioni che regolamentano la somministrazione e la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche.

Il Ministero, a fronte di un sistema regolamentare di complessa interpretazione dovuta alla stratificazione della normativa nel tempo (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e suo regolamento di attuazione, leggi statali e regionali sulla somministrazione e sul commercio, D. lgs 114/1998 e, da ultimo, legge comunitaria 2008) ha individuato una soluzione di basso impatto ed in linea con l'ordine del giorno n. 9/2320-biB/1 - Pini, e Gozi (all. 2).

Sulla suddetta normativa restano da dirimere ancora diverse questioni non affrontate dal Ministero, quali quelle relative alla disciplina dei distributori automatici, agli orari nei quali è effettuabile la attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche ed alla corretta interpretazione dello stesso comma 1 dell'articolo 14 bis.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Lino Enrico Stoppani



Piazza S. C. Com., 2 00153 ROMA  
Tel. 06.58.39.21 - Fax 06.581.86.82  
Web: [www.fipe.it](http://www.fipe.it) - Email: [boxfipe@fipe.it](mailto:boxfipe@fipe.it)

**A.C. 2320-bis-B - Ordini del giorno**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 23, comma 1, capoverso articolo 14-*bis*, comma 2, potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni,

impegna il Governo

a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2, non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati.

9/2320-*bis*-B/1.Pini, Gozi.